



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 660 del 31/05/2022

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_067 RADIOFARMACI -
DITTA: GE HEALTHCARE SRL.**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 660 del 31/05/2022

Fascicolo 244/2022 CI: 1.06.03
Proposta n. 1219/2022



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/6387 del 16/05/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla

Determina n. 660 del 31/05/2022

Fascicolo 244/2022 CI: 1.06.03

Proposta n. 1219/2022



Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip SpA di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di radiofarmaci:

- Convenzione ARIA_2021_067 Radiofarmaci - Lotti 6 e 8 - con scadenza il 05/04/2024, aggiudicata a favore della ditta GE Healthcare srl di Milano;

DATO ATTO che con nota in data 8 aprile 2022, conservata in atti, il Direttore della S.C. Medicina Nucleare di codesta ASST, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "Convenzione ARIA_2021_067 Radiofarmaci" provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle

Determina n. 660 del 31/05/2022

Fascicolo 244/2022 CI: 1.06.03
Proposta n. 1219/2022



strutture ospedaliere, quantificati nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del Direttore della S.C. Medicina Nucleare di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti suindicati ed inclusi nello stesso Allegato;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno necessario per la fornitura dei prodotti sopra citati, resisi soltanto di recente necessari a seguito dell'esaurimento e/o scadenza del contratto preesistente, si è anticipatamente provveduto ad emettere ordinativo di fornitura (ODF n. 153333484) per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, del quale è già stata data esecuzione con richiesta di consegna emessa in data 05/05/2022, tenuto conto delle verifiche e dei controlli sul fornitore preliminari alla stipula del contratto, effettuati come di norma da parte della stazione appaltante ARCA spa;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinativo di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 59.440,00 (Iva 10% esclusa);

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione per il lotto 6 non comporta una maggiore spesa in quanto le condizioni di adesione sono invariate rispetto a quelle

Determina n. 660 del 31/05/2022

Fascicolo 244/2022 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1219/2022



attualmente in essere mentre per il lotto 8 trattandosi di nuovo acquisto non è comparabile con una spesa storica per la fornitura di prodotti analoghi;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST per il lotto 6 risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2021-2022 adottata con decreto n. 653 del 21/05/2021, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 mentre non risulta ricompresa per il lotto 8;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della S.C. Medicina Nucleare dell'ASST di Mantova, Dott. Pierluigi Rossini, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di radiofarmaci, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente ai lotti di gara indicati in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicati alla

Determina n. 660 del 31/05/2022

Fascicolo 244/2022 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1219/2022



Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:

- Convenzione ARIA_2021_067 Radiofarmaci - Lotti 6 e 8 - con scadenza il 05/04/2024, aggiudicata a favore della ditta GE Healthcare srl di Milano;
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di validità del contratto, ossia dal 05/05/2022 al 05/04/2024, una spesa complessiva presunta pari ad € 65.384,00 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80100505 del Bilancio 2022, 2023 e 2024 come segue:

Esercizio Economico 2022	Esercizio Economico 2023	Esercizio Economico 2024
22.742,26	34.113,39	8.528,35

3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della S.C. Medicina Nucleare dell'ASST di Mantova, Dott. Pierluigi Rossini, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 660 del 31/05/2022

Fascicolo 244/2022 CI: 1.06.03
Proposta n. 1219/2022

							 Carlo Poma  Regione Lombardia ASST Mantova															
ALLEGATO																						
NOME INIZIATIVA	CODICE CONVENZIONE	NOME CONVENZIONE	FORNITORE	NOME LOTTO	CIG LOTTO	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	CONFEZIONA MENTO (Confezionam ento acquistabile)	UNITÀ DI MISURA (Confeziona mento acquistabile)	UNITÀ CONTEN UTE (Confezi onament o acquistabi le)	VALUTA (Confezion amento acquistabil e)	PREZZO (Confezioname nto acquistabile)	IVA	Q.TA ANNUA	FABBISOGNO AL 05/04/2024	IMPORTO	CIG	cod.poma				
Radiofarmaci	ARIA_2021_067	Radiofarmaci - GE HEALTHCARE - ARIA_2021_0	GE Healthcare Srl	Lotto 6 - Tetrofosmina - Soluzione iniet	87968259A1	035849025	MYOVUE KIT 5 VIALS	Confezione	Cadauno	5	EUR	449.00	10%	150	300	26.940,00	Z4735F92A4	25345				
Radiofarmaci	ARIA_2021_067	Radiofarmaci - GE HEALTHCARE - ARIA_2021_0	GE Healthcare Srl	Lotto 8 - Flutemetamol (18F) - Soluzior	8796827B47	043562026	Vizamyl 185 MBq 1 dose	Confezione	Cadauno	1	EUR	1.250,00	10%	36	26	32.500,00	9183751F0F	144559				
																59.440,00						
										TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA						59.440,00						
										TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA (10%)						65.384,00						